

Prot. 1052

Cagliari, 08.08.2014

PEC

**Al Responsabile del Servizio
Ing. Maurizio Zucca
Al Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Concu
Comune di Ales
Corso Cattedrale, 53
09091 Ales (OR)
protocollo.ales@pec.legalmail.it**

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Affidamento incarico servizi tecnici - Progettazione,preliminare,definitiva–esecutiva, dei lavori del Cantiere occupazione - Annualità 2013 –CUP G37H14001260004 CIG ZCD103386F

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso, benché venga affermato laddove si parla dei compensi, non risulta tuttavia allegata la *“procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico”*, così come disposto anche dall’art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007.

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. 143/2013. Occorre dunque esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara al fine di valutarne la congruità. **Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara**

In tal senso, del resto, l’art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. n. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l’altro, *“ ...d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all’articolo 262 e l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare”*.

Difatti, le stazioni appaltanti *“non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L’importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell’importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale*

è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue” (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. All'avviso NON vengono menzionate le categorie di cui al D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013) che definisce altresì, all'art. 1 comma 2 e allegati, la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura. Infatti ai sensi dell'art. 262 comma 2 del D.P.R. 207/2010 “La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese.”. **Occorre pertanto specificare**, anche in relazione al punto 1) della presente nota, **a quale classe e categoria di prestazioni si faccia riferimento** anche in virtù della definizione dei requisiti tecnici di cui al punto successivo.

3. In merito alla documentazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti tecnici, nell'avviso si legge che *“I soggetti interessati dovranno inviare apposita comunicazione di manifestazione di interesse, con allegata fotocopia di un documento di identità, corredata dal curriculum professionale, indicante, sinteticamente, gli incarichi espletati simili e/o inerenti l'incarico in oggetto, e lo stato di attuazione degli stessi, al fine di individuazione della professionalità ed esperienza richiesta. Le informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del RUP”*. Trattandosi di incarichi di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 267 comma 3 “(...) Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, **in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco**, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, **può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco**”. E ancora, ai sensi del comma 4 del medesimo art. “La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.” Al fine di uniformare la modalità di presentazione dei curricula presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler utilizzare, gli appositi modelli predisposti dall'allegato N ed allegato O del D.P.R. 207/2010. La volontà dell'Ordine scrivente è quella di sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale. L'utilizzo infatti di un modello unico consentirà agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei curricula, e per contro, consentirà alle Amministrazioni una più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

4. L'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare **“esclusivamente:**
- *i canali e i servizi telematici, **ivi inclusa la posta elettronica certificata**, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni”;*
 - *“servizi telematici o **la posta elettronica certificata** anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi”.*

Analogamente, l'art. 65, co. 1-ter D.lgs. n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): *“comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente”.*

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, **pervenute tramite pec debbano essere accettate**, contrariamente a quanto precisato nel bando in cui si precisa che *“La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile dal soggetto interessato, pervenite al protocollo dell'Ente entro le ore 12.00 del 11/08/2014, per posta, corriere espresso o a mano. **Non verranno prese in considerazione le richieste** assunte al protocollo dopo i termini indicati, o **pervenute tramite PEC.**”*

Del resto, *“l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte (in termini, tra le tante, CdS, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5810; id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio, Roma sez.III, 23 settembre 2010, n.32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).*

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

